

(N. 1482)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati il 4 maggio 1956 (V. Stampato N. 896)

d'iniziativa dei Deputato PERLINGIERI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 MAGGIO 1956

Erezione in comune autonomo della frazione di San Nazzaro
con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro in provincia di Benevento

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La frazione di San Nazzaro del comune di Calvi-San Nazzaro, in provincia di Benevento, è costituita in comune autonomo.

L'attuale comune di Calvi-San Nazzaro assume la denominazione di Calvi.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al re-

golamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Calvi e di San Nazzaro.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Calvi da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di San Nazzaro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Calvi-San Nazzaro.

Al personale in servizio presso i comuni di Calvi e di San Nazzaro che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.